

CNS REGOLAMENTO GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento generale CNS.

Il presente Regolamento è emanato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 19 dello Statuto Sociale ed è volto ad assicurare il miglior andamento della vita associativa. I Signori Soci ai quali questo Regolamento è indirizzato vorranno adoperarsi con cortesia e comprensione perché lo stesso sia, nell'interesse di ciascuno e di tutti, rispettato ed osservato.

Copia del presente Regolamento è collocato nella bacheca Sociale e potrà essere liberamente consultato.

É facoltà del Consiglio Direttivo modificare ed integrare le norme contenute nel presente Regolamento qualora lo stesso ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Art. 2 - Osservanza del Regolamento.

Il Presidente, su segnalazione scritta di un Socio o su provvedimento del collegio dei Probiviri ha la facoltà di richiamare anche per iscritto i Soci in qualunque caso di inosservanza delle norme regolamentari e di buon comportamento.

L'inosservanza di tali norme comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dallo Statuto Sociale ovvero, in presenza di casi particolari non previsti dallo Statuto, quelle decise dal Collegio dei Probiviri.

Art. 3 – Ordinanza C.P. n. 03/2015 (Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto). Vedi Ordinanza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA FRUIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI DAL CNS E LA FREQUENZA DELLA SEDE SOCIALE

Art. 4 – Generalità.

I Signori Soci sono tenuti ad avere la massima cura e rispetto dei beni che costituiscono il Patrimonio Sociale, cooperando affinché le attività del Circolo abbiano a svolgersi con ordine e comune soddisfazione in ogni settore.

Tutti i soci sono tenuti al più scrupoloso rispetto della proprietà comune e ad un comportamento di civica ed educata convivenza.

I Soci rispondono dei danni arrecati ai beni Sociali con obbligo di risarcimento.

Art. 5 – Frequenza.

Sono abilitati a frequentare la Sede Sociale ed usufruire dei servizi offerti dal Circolo esclusivamente i Soci nonché i familiari e gli ospiti con le regole e le limitazioni di cui al presente regolamento (art. 7-8)

Art. 6 – Orari.

I locali del Circolo ed i servizi dello stesso sono disponibili secondo gli orari fissati dal Consiglio Direttivo ed affissi nella bacheca sociale.

L'orario Estivo è in vigore dall'1/5 al 30/9; quello Invernale dal 1/10 al 30/4.

L'orario è stabilito con apposito provvedimento prima dell'avvio del periodo.

Art. 7 – Ospiti.

I locali ed i servizi del Circolo sono di norma riservati ai soli Soci.

La facoltà di invitare Ospiti ha carattere di eccezione ed è regolamentata dalle disposizioni che seguono alla cui osservanza i Signori Soci sono obbligatoriamente tenuti pena le sanzioni previste dallo Statuto o dal presente Regolamento.

Per l'invito di Ospiti non familiari valgono le seguenti limitazioni:

- non possono essere invitate persone che, nel passato non sono state ammesse quali Soci;
- gli inviti possono essere estesi solo a persone di accertata moralità.

I Soci sono responsabili del comportamento tenuto dai loro Ospiti rispondendone nei confronti del Circolo.

Essi rispondono altresì, in solido per i loro Ospiti, degli eventuali danni arrecati ai beni del Circolo e sono tenuti al risarcimento degli stessi nella misura determinata dagli Organi competenti previa comunicazione del Consiglio Direttivo o del suo delegato.

I pagamenti connessi agli inviti devono essere effettuati a cura del Socio.

Il Socio che non provvedesse a risarcire il danno contestatogli dal Consiglio Direttivo o dal suo delegato è passibile della sanzione disciplinare prevista dallo Statuto.

Art. 8 - Familiari.

Sono considerati "familiari" del Socio il coniuge, nonché gli ascendenti e i discendenti in linea retta.

Art. 9 - Reclami.

Il socio che intendesse sporgere reclamo, qualunque ne sia la natura, dovrà indirizzarlo riservatamente e per iscritto al Presidente.

Qualsiasi reclamo per disservizi ed altro dovrà essere rivolto ai Consiglieri responsabili o per iscritto al Presidente.

Art. 10 - Sede Sociale.

I Signori Soci avranno cura di frequentare le Sedi, le sale soci e l'annesso Ristorante, indossando abiti confacenti alla dignità del Circolo, tenendo anche conto della stagione, della circostanza e dell'ora del giorno.

É severamente vietato accedere ai locali del Circolo in costume da bagno od in accappatoio.

É ammessa la visione di trasmissioni televisive a condizione che il livello audio non arrechi nessun disturbo a coloro che non partecipano all'ascolto dei programmi TV.

Il locale Segreteria è riservato ai componenti degli Organi Sociali ed agli addetti all'Ufficio.

I Soci possono accedere a detti locali durante l'orario di Ufficio, stabilito con delibera del 24/11/2005 dal Consiglio Direttivo ed esclusivamente per il disbrigo di pratiche.

L'orario di apertura è esposto e deve essere scrupolosamente rispettato. Le mansioni del personale di segreteria sono oggetto di apposito mansionario.

Il Consiglio Direttivo o il suo delegato, potrà autorizzare i Soci che ne facciano richiesta, ad organizzare tornei, intrattenimenti, concerti, pranzi o cene nelle Sedi e/o annesso Ristorante.

Nelle strutture all'aperto del Circolo gli animali devono essere condotti al guinzaglio e, come previsto dalla Legge in materia, devono essere muniti di museruola.

Gli escrementi devono essere rimossi dal proprietario dell'animale.

Art. 11 - Ristorante e Bar.

Ai Soci che, pur avendo prenotato, non si presentassero al ristorante entro un'ora da quella

prefissata nella prenotazione, sono addebitate € 5,00 a persona per posto prenotato e devolute a favore del Gestore.

Art. 12 – Sala soci.

La sala soci è utilizzata in base alle priorità del CNS (eventi manifestazioni sportive e/o ricreative, riunioni delle sezioni, eccezionalmente, come sala ristorante aggiuntiva, etc.).

Nella sala soci sono consentiti giochi con le carte, la dama, gli scacchi e similari, ad eccezione dei giochi d'azzardo.

I suddetti giochi sono permessi dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, salvo l'utilizzo degli stessi per qualche manifestazione.

I soci che utilizzano la sala, hanno l'obbligo di informare la segreteria di eventuali comportamenti irrispettosi e indecorosi da parte delle persone che la frequentano.

Detti comportamenti, sono valutati dal Consiglio Direttivo, per l'eventuale deferimento, se ritenuti lesivi del decoro e dell'etica. I Consigliere Delegato ai rapporti con il Ristorante e Bar è referente per il corretto uso della sala ed al rispetto del presente regolamento con il compito, inoltre, di interloquire con il Consiglio ed i Soci per eventuali modifiche da apportare al regolamento stesso.

Il Delegato non risponde delle inadempienze compiute da altri.

Art. 13 – Accesso e frequenza della Sede da parte di Autorità e/o partecipanti a manifestazioni.

É facoltà del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente e/o del Consigliere Segretario o del Consigliere delegato ai rapporti con il Ristorante e Bar, di consentire alle Autorità nel campo dello Sport, dell'Arte, della Cultura ed altri, di frequentare i locali del Club, in occasione di manifestazioni specifiche.

In occasione di manifestazioni sportive (gare di pesca, regate veliche, ecc.) i Consiglieri addetti (vela, pesca, ecc.) o alle altre manifestazioni nautiche, o i loro Assistenti, previo accordo con il Consigliere delegato dal C.D. e con il Consigliere segretario, possono consentire agli equipaggi delle imbarcazioni partecipanti alle manifestazioni di accedere ai locali del Circolo ed annessi Ristorante e Bar.

Art. 14 – Personale e allievi scuola vela.

Il personale addetto alla scuola di vela e gli allievi debbono conservare con cura e diligenza le

attrezzature messe a disposizione del circolo, eventuali danneggiamenti alle attrezzature sono addebitati al responsabile.

TITOLO III

REGOLAMENTO DI ORMEGGIO

Il presente titolo disciplina l'assegnazione dei posti sui pontili di ormeggio mediante l'applicazione di criteri oggettivi.

Le disposizioni che seguono sono improntate ai seguenti principi: anzianità di iscrizione al sodalizio, integrità disciplinare dell'utente, facoltà del C.N.S. di modificare la destinazione dei pontili o di rilevanti parti di essi.

Art.15 - Destinazione dei Pontili

In via preliminare e preventiva in Consiglio Direttivo, con propria deliberazione motivata, indica in via generale quali siano i pontili, ovvero le consistenti frazioni di essi, da assegnarsi alle varie tipologie di imbarcazioni, che, nei limiti del possibile, debbono essere tenute separate dalle altre (ad es. vele con vele, motori con motori, grosse con grosse, piccole con piccole).

Art.16 - Posa in opera di nuovi pontili o riordino degli stessi.

Nelle ipotesi in cui siano da porre in uso nuovi pontili (vuoti), i posti barca sono assegnati con il rispetto rigoroso dei criteri di cui più oltre; nel caso, invece, in cui il Consiglio Direttivo intenda mutare la destinazione di un pontile o di una parte consistente di esso, nella deliberazione motivata che dispone tale mutamento debbono essere stabiliti anche i tempi di attuazione dei necessari spostamenti, qualora non si intenda procedere più semplicemente esclusivamente mediante l'assegnazione in conformità alla nuova destinazione dei soli posti che di volta in volta diventino vacanti, secondo le modalità previste negli artt.18 e seguenti.

Art.17 – Consigliere Delegato, disposizioni e riesame provvedimenti

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Consigliere Delegato alla manutenzione ed all'assegnazione dei posti nei pontili che assegna i singoli posti barca o ne dispone il mutamento con provvedimento scritto motivato da comunicarsi all'interessato almeno 15 gg. prima della sua esecuzione; in caso di comprovata urgenza la disposizione è immediatamente esecutiva e può

essere revocata e/o modificata dal Consiglio Direttivo su istanza dell'interessato. Gli eventuali controinteressati possono chiedere di essere sentiti dal Consiglio Direttivo quando l'organo è chiamato, su istanza del richiedente o dei controinteressati stessi, al riesame di un provvedimento del Consigliere Delegato ai pontili; il riesame del Consiglio Direttivo ha luogo in occasione della prima riunione successiva alla richiesta.

Art.18 - Criteri di assegnazione dei posti barca.

Il Consigliere Delegato ai pontili assegna al singolo socio il posto barca sulla base della tipologia (vela o motore), delle dimensioni (grande, media, piccola), delle caratteristiche tecniche (pescaggio, facilità di manovra) dell'imbarcazione da sistemare, in modo da collocarla insieme alle altre aventi le medesime caratteristiche sopra richiamate; qualora vi siano più posti vacanti con le caratteristiche richieste, l'utente avrà facoltà di scelta.

Il posto barca, per motivate ragioni contingenti, può essere assegnato anche solamente in via provvisoria; in ogni caso, trascorso un anno, esso dovrà essere ritenuto definitivo con ogni conseguenza in ordine alla sua stabilità, come prevista nell'articolo seguente.

L'assegnazione di un posto barca ha il requisito della stabilità, a tutela del socio assegnatario; essa può essere revocata, mediante l'assegnazione di altro ormeggio, solamente nel caso in cui il Consiglio Direttivo disponga con deliberazione motivata di mutare la destinazione di un pontile o di una parte consistente di esso, ovvero non sia assolutamente possibile accogliere l'imbarcazione di un nuovo socio se non destinando ad essa un posto barca già in uso ed assegnando all'utente di quest'ultimo altro ormeggio idoneo in conformità ai criteri del presente regolamento. E' ammesso il ricorso sospensivo al Collegio dei Probiviri, per mancanza od insufficienza della motivazione, avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo che disponga la revoca dell'assegnazione di un posto barca definitivo.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia ragione e contingenza, vi sia conflitto tra uno o più soci per l'assegnazione di un medesimo posto barca che sia comunque idoneo, sulla base dei criteri assunti nel presente regolamento, all'ormeggio delle rispettive imbarcazioni, esso dovrà essere assegnato al socio con maggiore anzianità di iscrizione al sodalizio.

Art.19 - Incidenza di sanzioni e sospensioni nei criteri di assegnazione dei posti barca.

Nel caso in cui un associato abbia subito le sanzioni disciplinari della "riduzione dell'anzianità" ovvero della "sospensione dell'esercizio dei diritti di associato al sodalizio", le stesse avranno rilevanza in ordine all'assegnazione dei posti barca; nel primo caso, a parità delle altre condizioni, in caso di controversia con altro associato per l'assegnazione di un ormeggio si terrà conto dell'anzianità così come ridotta dalla pronuncia del Collegio dei Probiviri; nel secondo caso, l'associato che abbia subito la più grave sanzione disciplinare della "sospensione" perderà il diritto alla stabilità del posto barca e, di conseguenza, il Consigliere delegato ai pontili potrà assegnargli un nuovo ormeggio tenendo conto dei criteri enunciati nel presente regolamento, con esclusione dell'anzianità del socio sospeso, in osservanza delle sole esigenze organizzative del sodalizio.

Art.20 – Procedimento per l'assegnazione di un posto barca.

Il socio che intende ottenere l'uso di un posto barca deve presentare la relativa domanda al Consiglio Direttivo, tramite la Segreteria.

Il Consigliere Delegato agli ormeggi, in collaborazione con la Segreteria e con il Consigliere Delegato alla supervisione degli ormeggiatori, dopo avere valutato i requisiti di cui agli artt.18 – 19 – 20- 21 – 22 del presente regolamento, provvede ad inserire la richiesta nella lista di attesa, che ha tre chiusure quadrimestrali per l'assegnazione dei posti barca, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

In occasione di ciascuna chiusura assegna agli aventi diritto, secondo i criteri sopra enunciati, i posti barca disponibili; l'istante e gli eventuali controinteressati possono richiedere che il provvedimento di assegnazione del posto barca sia sottoposto al riesame del Consiglio Direttivo che decide collegialmente, a maggioranza semplice dei presenti.

Art.21 – Facoltà riservate al C.N.S.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di mutare la destinazione di uno o più pontili o di consistenti parti di essi, anche senza il consenso degli armatori interessati, per motivate ragioni organizzative, ovvero per garantire la sicurezza delle imbarcazioni.

Il CNS si riserva l'insindacabile facoltà di spostare il posto d'ormeggio anche senza il consenso dell'armatore secondo le esigenze comuni

(Circolo-Socio) nell'adempimento e rispetto delle norme Statutarie, del presente Regolamento e per garantire sicurezza ai Soci.

Nel corso dei mesi invernali (1° novembre – 31 marzo) il Consiglio Direttivo può disporre, anche senza il consenso dell'armatore, di trasferire le imbarcazioni su altri pontili per motivi di sicurezza; le stesse saranno successivamente riposizionate nel posto originario.

Art.22 – Collocazione delle imbarcazioni

Le imbarcazioni sono ormeggiate di poppa nel posto barca loro assegnato; il C.N.S. provvede alla installazione di una o più idonee cime di prora ed è responsabile della loro adeguatezza e manutenzione per quanto concerne il collegamento con le catenarie; il C.N.S. non è responsabile per l'usura delle cime originata da inadeguatezza dell'imbarcazione (passacavi e bitte d'ormeggio). Il Socio armatore deve provvedere a sua cura e spese alla installazione di adeguate ed idonee cime di poppa, della cui manutenzione è responsabile; le operazioni connesse, su richiesta, possono essere eseguite dal personale del sodalizio, che non ne assume responsabilità.

E' vietato ormeggiare l'imbarcazione di prora, se non per comprovate, oggettive ed imprescindibili ragioni tecniche, e qualora i soci armatori vicini esprimano per iscritto il loro consenso; in tal caso si invertono gli obblighi e le responsabilità in ordine a quanto previsto per le cime di poppa e per quelle di prua.

Art. 23 – Identificazione delle imbarcazioni.

Le imbarcazioni non soggette a immatricolazione debbono essere provviste di nominativo non generico che le renda identificabili e l'armatore deve presentare in segreteria il tagliando assicurativo che identificherà l'armatore.

I proprietari di imbarcazioni ormeggiate ai pontili debbono altresì comunicare al personale addetto il recapito telefonico e lasciare le chiavi sull'apposito quadro.

Art. 24 – Comunicazioni alla segreteria.

I soci che usufruiscono dell'ormeggio devono comunicare alla segreteria entro 5 giorni e in maniera scritta qualsiasi variazione di grandezza e l'eventuale vendita.

I soci che non comunicano per iscritto tali variazioni nei tempi previsti, perdono il diritto al posto barca e in caso di vendita si vedranno addebitare il canone annuale d'ormeggio.

I Soci devono comunicare alla Segreteria il varo/arrivo della propria barca almeno un giorno prima.

Il varo non comunicato in condizioni di morosità determina la perdita del diritto al posto barca assegnato senza ulteriore avviso né procedura specifica.

Art. 25 – Idoneità dell'ormeggio e responsabilità dell'armatore.

Gli armatori sono responsabili delle proprie imbarcazioni all'ormeggio e delle relative cime di attracco al pontile fisso o galleggiante, comprensive di molle che devono essere adeguate al tipo della barca.

Gli armatori sono altresì responsabili delle bitte e dei passacavi che devono essere di forma, tipo e dimensione adeguate alla barca, dei parabordi, delle pompe di sentina e della passerella, la quale deve essere assicurata con una cima all'imbarcazione o alla banchina, non alle colonnine di erogazione, né a qualsiasi impianto e senza mai intralciare il passaggio sul pontile.

In ogni caso la responsabilità dell'ormeggio, ad esclusione della cima del corpo morto, è a carico dell'armatore.

In presenza di colonnine di erogazione acqua ed energia elettrica su entrambi i lati dei pontili, si deve utilizzare la colonnina più vicina sul lato di ormeggio per evitare l'attraversamento del pontile fisso o galleggiante con i cavi elettrici.

In presenza di colonnine solo su un lato del pontile fisso o galleggiante, il cavo elettrico deve essere posizionato senza intralcio né pericolo, interamente disteso a terra, senza sospensioni.

In caso di violazione e impossibilità da parte del personale a ripristinare la sicurezza, lo stesso è autorizzato a staccare la presa dalla colonnina e riporre il cavo sul pozzetto dell'imbarcazione.

In caso di rottura degli ormeggi (cime o molle) al pontile come anche la perdita o insufficienza dei parabordi, il personale provvede alla temporanea messa in sicurezza della barca.

L'armatore deve provvedere entro due giorni al ripristino delle condizioni di sicurezza con i propri mezzi. In difetto, il CNS provvede alla messa in sicurezza definitiva con addebito a carico dell'armatore.

Art. 26 – Assicurazioni.

Il CNS declina responsabilità per il furto, per i danni causati da avverse condizioni atmosferiche, atti vandalici ed eventi socio-politici, pertanto è

vivamente consigliata la stipula di una polizza all-risk oltre alla RC.

Art. 27 – Imbarcazioni in transito.

Pena il rifiuto dell'ormeggio, i responsabili delle barche in transito sono tenuti a consegnare i documenti dell'imbarcazione o natante, che sono restituiti al momento del pagamento della relativa quota d'ormeggio secondo le tariffe approvate annualmente entro il 31 marzo dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Erogazione F.M.

Per le imbarcazioni ospiti del Circolo è vietato l'allaccio alla presa della F.M. senza preventiva richiesta al personale di guardia. L'erogazione della F.M. a imbarcazioni prive di personale a bordo deve essere sospesa durante il seguente orario: mesi estivi 22 – 7, mesi invernali 18 – 8.

Art. 29 - Tender

I pontili e le zone demaniali in Concessione del Circolo Nautico Sambenedettese non possono essere occupati dai Tender se non in condizioni di emergenza.

I tender possono essere lasciati in acqua ormeggiati all'imbarcazione ma solo in modo di non dare intralcio alle manovre delle imbarcazioni adiacenti.

I Tender eventualmente lasciati sui pontili e zone demaniali per periodi superiori a quelli previsti, saranno trasportati nell'area rimessaggio del Circolo e sarà addebitato al Socio il costo di € 10,00 per ogni settimana o frazione di essa per il deposito.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO ED IL CORRETTO COMPORTAMENTO SUI PONTILI.

Art. 30 – Disposizioni generali.

E' vietato lasciare sui pontili e sulle zone demaniali in Concessione al CNS reti, coffe, canotti, barche di servizio e/o altro.

E' vietato il posizionamento sia fisso, sia temporaneo di arredi, beni e impianti privati.

E' vietato il transito e il parcheggio sui moli di ormeggio di auto, cicli e motocicli, salvo casi particolari per carico e scarico.

E' vietata qualsiasi tipo di pesca in prossimità dei pontili.

E' vietato l'uso delle imbarcazioni di servizio del

CNS, senza la presenza del personale di custodia. E' vietata la modifica e/o spostamento di impianti, strutture, beni in generale, bitte, golfari, catenarie, corpi morti e qualsiasi elemento fisso o mobile di proprietà o in Concessione al Circolo Nautico Sambenedettese.

Art. 31 – Accesso ai pontili.

Durante le ore notturne del periodo invernale (art.5) il cancello di entrata rimarrà chiuso e l'accesso al pontile verrà consentito soltanto alle persone autorizzate.

Art. 32 – Lavori di manutenzione.

Sui pontili sono vietati lavori di manutenzione o ristrutturazione alle imbarcazioni tali da arrecare disturbo o danno.

Art. 33 – Limiti di velocità.

In prossimità dei pontili le imbarcazioni in entrata o in uscita debbono mantenere una velocità di circa 3 nodi.

Art. 34 – Prove dei motori.

Le prove dei motori, che devono essere ridotte al tempo indispensabile, possono essere effettuate dalle ore 11:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 19:00 salvo casi di comprovata urgente necessità.

Il lavaggio dei motori delle moto d'acqua è assimilato alle attività di prova dei motori e deve rispettare gli orari indicati al primo comma.

Art. 35 – Rifiuti.

In porto è vietato usare w.c. marini, è vietato inoltre gettare in mare rifiuti, pulire le sentine.

Nel Circolo Nautico Sambenedettese è praticata la raccolta differenziata dei rifiuti. I Soci sono obbligati a rispettare l'onere di separare tutti i rifiuti prodotti e conferirli nei cassonetti dedicati.

E' vietato il conferimento di olii esausti, batterie, vernici e qualsiasi altro rifiuto che per Legge, deve essere trattato come "speciale".

Art. 36 – Provvedimenti disciplinari.

Verso i soci che contravvengono alle disposizioni contenute nel presente titolo ed in quello precedente (Titolo III) sono intrapresi provvedimenti disciplinari con rinvio ai Provvisori e nel rispetto delle norme dello Statuto.

Art. 37 – Provvedimenti Generali.

Per garantire sicurezza ed evitare responsabilità in carico al CNS, senza avviso all'armatore, si provvede all'asportazione di beni e materiali che non sono di proprietà del CNS, al deposito degli stessi nel magazzino del CNS e successivo trasporto a discarica se non reclamati entro trenta giorni.

Per motivi di decoro, stessa sorte è riservata alle biciclette se abbandonate, danneggiate deteriorate dalla ruggine.

TITOLO V

REGOLAMENTO AREA RIMESSAGGIO

Art. 38 – Disposizioni generali.

Il presente titolo disciplina il rimessaggio delle imbarcazioni nell'area in concessione al CNS, sito in corrispondenza della banchina "F".

I soci possono usufruire di detta area per il ricovero e la manutenzione ordinaria della propria imbarcazione nei seguenti periodi:

- dal 1° marzo al 15 luglio – sosta concessa per 20 gg. (manutenzione ordinaria);
- dal 16 luglio al 31 ottobre manutenzione ordinaria, situazioni di emergenza
- dal 1° novembre al 31 marzo rimessaggio invernale (manutenzione ordinaria).

Si ribadisce che durante la permanenza nella suddetta area sono rigorosamente vietate le operazioni di manutenzione straordinaria: sono permesse solo le ordinarie manutenzioni in sintesi mirate alla pulizia dello scafo, ripristino delle antivegetative e delle protezioni delle imbarcazioni. La concessione è inoltre subordinata all'inderogabile rispetto delle disposizioni di seguito fornite ai fini del conseguimento del rispetto della vigente normativa antinfortunistica.

Le attrezzature atte al ricovero degli scafi ed alla ordinaria manutenzione devono risultare esclusivamente di proprietà ed uso dell'interessato, che è tenuto inoltre ad isolare mediante recinzione (di tipo asportabile e costituita da catenelle possibilmente con tratti di colore rosso/bianco o giallo nero e sorrette da adeguati supporti) l'area necessaria alle operazioni.

Il proprietario dell'imbarcazione assume la completa personale responsabilità eventualmente connessa ai rischi reciproci che possono derivare da interferenze con le attività in atto da parte degli altri soci nell'area di rimessaggio.

Gli invasi, le selle ed i cavalletti in genere usati per il sostegno degli scafi dovranno risultare o di proprietà o di esclusivo uso del proprietario dell'imbarcazione: pertanto nella richiesta dell'assegnazione dovrà essere esplicitata l'identità del possessore delle predette attrezzature

oppure fornita una dichiarazione di concessione in uso rilasciata dall'effettivo proprietario.

Dovranno altresì risultare impedito emissioni o spandimenti di sostanze comunque in grado di produrre danni o incidenti anche all'esterno della propria area ricevuta in concessione.

All'interno del recinto dell'area occupata potrà operare esclusivamente la persona cui l'area è stata concessa ed, in particolare, il personale dipendente dal CNS non potrà accedere all'interno delle predette zone segregate per non interferire con i soci nel caso considerati "singoli lavoratori di fatto": rimane pertanto esclusa qualsiasi tipo di responsabilità legale da parte del CNS.

Al termine delle operazioni l'area occupata in concessione dovrà essere lasciata libera dalle attrezzature usate ed assolutamente pulita da ogni residuo derivante dalle lavorazioni.

Date le dimensioni limitate dell'area e dato che la stessa deve essere messa a disposizione di tutti i soci che ne fanno richiesta, il rimessaggio lungo è concesso solo in casi eccezionali, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo e comunque nel solo periodo che va dal 15 luglio al 28 febbraio, limitatamente a barche non superiori a ml 9,00.

La data del 28 febbraio è tassativa e l'inosservanza comporta l'aumento di quanto dovuto fino al 28 febbraio nella misura del 30% e nella misura di €/gg 10,00 per l'eccedenza.

Il pagamento per l'uso dell'area di rimessaggio deve essere eseguito prima dell'ingresso della barca nella misura del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori.

Una sola proroga del termine previsto, è concessa esclusivamente in concomitanza di avverse condizioni meteo che hanno impedito il regolare svolgimento degli interventi.

Art. 39 – Richiesta di concessione.

Il rimessaggio, è concesso a titolo oneroso secondo il tariffario consultabile in segreteria e l'autorizzazione è rilasciata dopo la presentazione di una domanda scritta alla segreteria.

Se entro il termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda, non verrà effettuato l'alaggio la stessa si riterrà annullata.

La concessione del rimessaggio è assegnata sino a disponibilità di posti, e strettamente in ordine cronologico secondo la data di presentazione della domanda.

Pertanto, chi non rispetta la data di alaggio concordata, ha a disposizione tre giorni, allo scadere dei quali perde ogni diritto di calendario e deve concordare una nuova data.

Non saranno prese in considerazione le domande di Soci che non hanno regolarizzato precedenti

pagamenti.

Art. 40 – Organizzazione dell'area.

Abrogato.

Art. 41 – Responsabilità dell'armatore.

Durante le fasi di alaggio e varo è obbligatoria la presenza dell'armatore (o suo delegato) che si assumono ogni responsabilità.

L'area di rimessaggio è uno spazio autogestito nel quale il socio svolge in prima persona i lavori di ordinaria manutenzione sulla propria imbarcazione, sono pertanto vietati lavori di straordinaria manutenzione. L'armatore si impegna a smaltire in modo corretto i rifiuti prodotti. Il mancato rispetto di tali regole verrà perseguito a norma di statuto e segnalato all'Autorità Competente.

Il CNS non garantisce la sorveglianza dell'area e non si assume nessuna responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo causati alle imbarcazioni in sosta.

Art. 42 – Adempimenti e obblighi dell'armatore.

L'armatore deve tenere pulita l'area della sua imbarcazione giornalmente.

L'armatore è responsabile delle selle da lui utilizzate anche se non di sua proprietà.

Prima del varo l'armatore deve recarsi in segreteria per effettuare il saldo ed ottenere il conseguente nulla osta.

Nella sosta è compreso l'utilizzo di corrente elettrica.

L'armatore s'impegna ad utilizzarle correttamente senza effettuare manovre e/o operazioni non consentite per destinazione d'uso delle stesse.

Inoltre, qualora durante l'uso si rilevino anomalie o guasti ad impianti ed attrezzature, l'armatore si impegna a cessare immediatamente l'attività ed avvertire prontamente la segreteria.

Art. 43 – Ingresso di estranei.

E' severamente vietato l'ingresso di estranei nell'area rimessaggio.

TITOLO VI

REGOLAMENTO PER GLI ATLETI DELLA SQUADRA AGONISTICA DEL C.N.S.

Art. 44 – Disposizioni generali.

Il presente regolamento è rivolto agli atleti della squadra agonistica del CNS e ai loro genitori, se minorenni.

Sono atleti della squadra agonistica del CNS i ragazzi che ne facciano richiesta e inclusi nella lista di composizione della squadra agonistica.

Tale lista, affissa alla bacheca della sez. vela del CNS all'inizio di ogni anno solare, è aggiornata ogni qual volta si renda necessario su iniziativa del direttore sportivo, sentiti gli istruttori e informato il Consiglio Direttivo del CNS.

Art. 45 – Quote di adesione.

Gli atleti sono tenuti al pagamento della quota annua di adesione, per la quale valgono le stesse disposizioni previste dall'art. 59 del presente Regolamento, al quale si rinvia, nonché dall'art. 6 dello Statuto sociale.

Art. 46 – Obblighi degli atleti.

Gli atleti della squadra agonistica del CNS sono tenuti al rispetto del presente regolamento oltre che dello statuto del CNS.

Sono altresì tenuti a partecipare alle manifestazioni di promozione del CNS, alle iniziative pubblicitarie e agli appuntamenti istituzionali del CNS.

Gli atleti devono avere cura della divisa ed indossarla quando gli sia richiesta dall'istruttore e comunque in occasione delle premiazioni delle regate e degli appuntamenti di cui sopra.

Gli atleti devono utilizzare gli spazi e le aule della sezione vela con rispetto dell'ordine e della pulizia che in essi è garantita.

Art. 47 – Accesso degli atleti alla sezione vela.

Gli atleti accedono alla sezione vela negli orari di allenamento affissi in bacheca sotto la responsabilità dell'istruttore incaricato.

Al di fuori di detti orari il CNS non risponde della sorveglianza degli atleti.

E' fatto divieto in ogni caso agli atleti di accedere alla sezione vela se non in presenza del nostromo o di un istruttore.

Altresì gli atleti non possono scendere in mare se non accompagnati da un istruttore o autorizzati dallo stesso.

Durante la stagione estiva la presenza degli atleti nella sezione vela al di fuori degli orari di allenamento non deve interferire in alcun modo con le attività di scuola vela e deve essere improntata allo spirito di collaborazione.

Art. 48 – Accesso dei genitori degli atleti alla sezione vela.

I genitori degli atleti, soci del CNS, possono accedere alla sezione vela, ad esclusione degli spazi in cui si svolgono le lezioni, purché non interferiscano in alcun modo con lo svolgimento

dell'attività; i genitori non soci devono altresì essere autorizzati dal direttore sportivo.

Art. 49 – Differimento o annullamento di un allenamento.

Nel caso di differimento o annullamento di un allenamento per condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore l'istruttore provvede ad informare telefonicamente gli atleti non più tardi di trenta minuti prima dell'inizio dell'allenamento stesso.

Diversamente gli allenamenti si intendono sempre confermati e gli atleti sono tenuti a parteciparvi con puntualità ed assiduità.

Art. 50 – Attrezzature, abbigliamento ed effetti personali degli atleti.

Gli atleti devono essere dotati di attrezzatura ed abbigliamento personali idonei all'attività.

Al fine di garantire una ragionevole omogeneità e una migliore gestione delle risorse degli atleti l'attrezzatura e l'abbigliamento tecnici di proprietà degli atleti e la loro manutenzione devono essere approvati dall'istruttore.

L'attrezzatura personale degli atleti deve essere riposta in modo ordinato e pulito negli spazi ad essa attribuiti.

Il CNS in nessun caso è responsabile per furti, danni o manomissioni che si dovessero verificare all'interno della sezione vela o dei mezzi del CNS. L'abbigliamento degli atleti ed ogni altro effetto personale non devono rimanere all'interno della sezione vela dopo la fine degli allenamenti o delle trasferte ad eccezione dei giubbetti salvagente, delle cinture da trapezio e degli stivaletti che possono rimanere negli spogliatoi purché in modo ordinato e pulito; in ogni caso il CNS declina ogni responsabilità nel caso di furti, danni o manomissioni. Gli oggetti e i vestiti smarriti o dimenticati sono accantonati senza formalità e smaltiti dopo trenta giorni dal ritrovamento.

Art. 51 – Riparazione delle imbarcazioni.

Il personale del CNS non è tenuto a provvedere alla riparazione delle imbarcazioni degli atleti; in ogni caso eventuali riparazioni saranno a carico degli atleti stessi.

Art. 52 – Tesseramento FIV.

Gli atleti della squadra agonistica sono tesserati d'obbligo alla FIV dal CNS.

Art. 53 – Regate sociali.

Gli atleti partecipano alle regate programmate dal CNS.

La partecipazione a regate diverse deve essere approvata dal direttore sportivo.

Partecipano alle regate gli atleti elencati nella convocazione che è esposta non più tardi di due settimane prima della manifestazione.

Art. 54 – Trasferte.

Durante le trasferte gli atleti e le loro attrezzature sono presi in carico dall'istruttore dal momento della partenza dalla sezione vela a quello del rientro.

Durante le trasferte gli atleti devono tenere un atteggiamento corretto sotto il profilo del comportamento, dell'ordine e dell'igiene personale.

Il CNS declina ogni responsabilità per danni o smarrimenti causati o subiti dagli atleti in conseguenza del mancato rispetto di queste regole.

La collaborazione e l'assistenza dei genitori è gradita purché concordata con l'istruttore responsabile e comunque rivolta nell'interesse di tutta la squadra.

Art. 55 – Costi di trasferta.

Per le trasferte il CNS provvede alle spese riguardanti l'istruttore, il gommone e il pulmino ad esclusione del gasolio per il pulmino che è diviso tra gli atleti.

Ogni altra spesa è a carico degli atleti, è facoltà del consiglio direttivo, prevedere nella proposta di bilancio di previsione, di inserire delle somme per contribuire alle spese.

Il preventivo indicativo di spesa è affisso in bacheca una settimana prima della trasferta.

Tale cifra deve essere consegnata all'istruttore prima della partenza.

L'istruttore fornisce alla fine della trasferta il resoconto di spesa per ogni atleta e il relativo saldo.

Durante le trasferte le spese sono, salvo situazioni di spesa eccezionali, imputate in ugual misura a tutti gli atleti.

Durante le trasferte l'istruttore provvede a tutte le esigenze significative degli atleti; si raccomanda pertanto ai genitori degli atleti minorenni di non lasciare ai figli somme importanti per le spese voluttuarie.

Art. 56 – Provvedimenti disciplinari.

Provvedimenti disciplinari quali il richiamo scritto, la sospensione o la radiazione possono essere

presi dal consiglio direttivo del CNS su iniziativa del direttore sportivo sentito l'istruttore in conseguenza di gravi mancanze al suddetto regolamento o alle più normali regole civili che la vita sociale esige.

TITOLO VII

ISCRIZIONE, QUOTE SOCIALI E D'ORMEGGIO, MOROSITA'

Art. 57 – Termini di pagamento.

Le quote associative e quelle d'ormeggio devono essere pagate entro i termini stabiliti dallo Statuto Sociale (Art. 6) e dal Consiglio Direttivo (delibera n° 14 del 13/12/2005), vale a dire: entro il 31 gennaio per la quota sociale ed entro il 28 febbraio per la quota d'ormeggio, ed hanno validità annuale, dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Dal 01/01/2017 all'atto del pagamento della quota ormeggio, va indicata e pagata la quota per il tesseramento ad una federazione (FIV, FIPSAS) per ciascun natante e/o imbarcazione.

Il Socio può chiedere la rateizzazione della quota d'ormeggio.

Considerato che l'incasso delle quote è determinante per la corretta gestione Amministrativa e Manutentiva della struttura, la rateizzazione può essere concessa fino a un massimo di due rate di cui la prima pari al 50% del totale, deve essere pagata entro il termine stabilito del 28 febbraio e la seconda a saldo, entro il 15 aprile successivo.

La richiesta di rateizzazione deve pervenire entro il 28 febbraio a mezzo e-mail o a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano presso la Segreteria.

Art. 58 – Comunicazione dati.

All'atto della loro iscrizione, i Signori Soci sono tenuti a comunicare il proprio esatto indirizzo di residenza e/o domicilio, il numero telefonico, la propria e-mail e se in possesso, anche e-mail certificata.

Ogni variazione interessante indirizzo o numero telefonico deve essere comunicata, per iscritto, entro trenta giorni alla Segreteria del Circolo.

Art. 59 – Quota associativa d'ingresso e quote "una tantum".

All'atto dell'ammissione al CNS il socio è tenuto a versare, oltre alla quota sociale annuale (attuali €

250.00), una quota ingresso (attuali € 250,00), nonché eventuali quote “una tantum” qualora fossero state deliberate dall'ultima Assemblea dei soci. Sono esenti dal pagamento della quota ingresso chi è stato in precedenza socio (nel quinquennio), e chi subentra nell'anno in corso per decesso di un associato.

Art. 60 – Quota d'ormeggio di ingresso.

Per i nuovi ormeggi, a partire da Gennaio 2003, è dovuto il versamento di una “quota di ingresso” aggiuntiva, pari alla quota annuale d'ormeggio, con dimensioni minime (8mt X 3mt).

Il socio fruitore di un posto barca, che fa richiesta di un secondo posto barca, deve pagare la quota d'ingresso d'ormeggio. Detta quota è ridotta nella misura pari alla quota d'ingresso d'ormeggio calcolata per l'unità più piccola delle due. Per richieste di posto barca oltre al secondo, la quota d'ingresso d'ormeggio è dovuta sempre per l'intero. Per l'identificazione del Socio avente titolo, si fa riferimento alla licenza di navigazione per le unità iscritte ai registri di navigazione e all'intestataro del tagliando assicurativo per quelle non iscritte.

Il socio fruitore di un posto barca, rinunciando all'ormeggio non perde la continuità e non dovrà quindi pagare la quota d'ingresso come per un nuovo ormeggio a condizione che mantenga lo status di Socio con il regolare pagamento della quota annua.

I soci che cambiano la loro barca, con una di dimensioni superiori devono pagare per differenza anche la quota di ingresso ormeggio.

Il passaggio, da una barca grande a una barca piccola, non dà luogo ad alcun rimborso.

Il posto barca sui Pontili “D” ed “E” dà diritto a una riduzione solo sulla quota d'ormeggio pari al 25% per compensare la maggior difficoltà di accesso. Detta riduzione non compete per la quota d'ormeggio d'ingresso.

Nel periodo autunno/inverno, dal 15 settembre fino al 15 maggio, compatibilmente con la disponibilità di posti barca, le barche ormeggiate sui Pontili “D” ed “E”, sono spostate su altri Pontili senza alcuna maggiorazione.

Art. 61 – Diritto all'esenzione dalla quota d'ingresso.

Il diritto all'esenzione dalla quota d'ingresso vale per un solo socio della stessa barca (es. se ci sono due soci su una barca che decidono di dividersi e viene acquistata una nuova imbarcazione sull'ormeggio della stessa si dovrà pagare la quota d'ingresso).

Art. 62 – Soci iscritti per imbarcazione.

Per imbarcazioni fino a 8,99 mt è sufficiente l'iscrizione di un solo socio; per imbarcazioni fino a 13,00 mt è necessaria l'iscrizione di due soci; per imbarcazioni da 13,01 mt ed oltre è richiesta l'iscrizione di tre soci.

Ai fini della dimostrazione della proprietà, le barche non iscritte ai registri, sono riconducibili a un solo Socio che è identificato dall'intestataro dell'assicurazione di cui è necessario esibire il tagliando in Segreteria.

Art. 63 - Dimensione della barca ai fini della liquidazione della quota di ormeggio e del numero dei Soci collegati.

La dimensione della barca è determinata dall'area che occupa calcolata dal prodotto della lunghezza per la larghezza.

Non esiste distinzione o differenziazione tra tipologie di barche (vela, motore, gommone, moto d'acqua).

La lunghezza è intesa “fuori tutto” con la sola esclusione delle appendici mobili, comunque facilmente smontabili e non strutturali (musoni per l'ancora, bompressi sfilabili o telescopici, plancette, scalette, gruette, motori fuoribordo, ecc.).

La larghezza è intesa al “baglio massimo” cui si aggiungono eventuali appendici strutturali.

La dimensione indicata sulla licenza di navigazione è preponderante, sempre che non sussistano evidenti modifiche strutturali.

In subordine e per le barche non provviste di licenza di navigazione (natanti) la dimensione è quella indicata sulla scheda tecnica ufficiale del cantiere.

In mancanza di licenza di navigazione e scheda tecnica, la dimensione è determinata mediante misurazione diretta in contraddittorio con l'armatore, il Consigliere Delegato agli Ormeggi e un Ormeggiatore.

In mancanza di licenza di navigazione e scheda tecnica e laddove l'armatore non consentisse la misurazione, si applicheranno le maggiori dimensioni di una barca simile a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

La determinazione della dimensione della barca deve essere confermata e accettata in contraddittorio tra l'armatore e il CNS contestualmente all'accettazione della domanda o prima del varo o prima dell'arrivo in Darsena, in difetto, di disporrà a riguardo mediante insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Art. 64 – Cedibilità del posto barca.

Il posto barca NON è cedibile.

Il socio che vende la barca perde i ratei della quota d'ormeggio.

È possibile ottenere il rimborso a conguaglio dei ratei d'ormeggio non usufruito dal mese successivo alla liberazione del posto barca esclusivamente se contestualmente c'è un altro Socio in lista d'attesa con una nuova barca di dimensioni simili che a sua volta si farà carico del pagamento della quota residua fino alla fine dell'anno corrente in dodicesimi.

Il Socio che vende la propria barca a un socio del CNS, può decidere se conservare o trasmettere il diritto.

Nel primo caso, il socio acquirente dovrà pagare la quota d'ingresso di cui all'art. 60 e il socio venditore non dovrà pagare per una nuova barca.

Nel secondo caso, il Socio acquirente non dovrà pagare la quota d'ingresso aggiuntiva ma dovrà farlo il Socio venditore nel momento in cui vorrà un nuovo posto barca.

Il nuovo Socio che acquista una barca da un Socio con posto barca assegnato, conserva il diritto a usufruire del medesimo posto solo se non esistono altri Soci in lista d'attesa che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 18.

Art. 65 – Imbarcazioni in transito e ormeggio temporaneo.

Il transito è previsto e regolamentato dal Codice della Nautica da Diporto.

Le tariffe per il transito sono consultabili in segreteria e soggette ad aggiornamento periodico su indicazioni del Consiglio Direttivo del CNS.

L'ormeggio temporaneo è consentito al socio, per un periodo massimo di 90 giorni, all'armatore non socio del CNS per un limitato periodo massimo di quindici giorni eventualmente rinnovabile per altri quindici giorni in caso di fatti eccezionali.

L'ormeggio temporaneo è soggetto a contratto in forma scritta.

Le tariffe per l'ormeggio temporaneo sono consultabili in segreteria e soggette ad aggiornamento periodico su indicazioni del Consiglio Direttivo del CNS, precisando, in aderenza alla finalità di cui all'art.2 comma 4 dello statuto "*Senza scopo di lucro...*" che detti importi sono a titolo di contributo per qual si voglia onere sostenuto dal sodalizio (a solo titolo esemplificativo investimenti, lavoro degli ormeggiatori, materiale ormeggi etc. etc.).

Art. 66 – Morosità e provvedimenti.

Il ritardato pagamento della quota di ormeggio costituisce morosità del socio.

Il ritardo del pagamento fino al 15 aprile, comporta un maggior costo di € 40,00 per natanti e imbarcazioni fino a ml 8,99; € 80,00 per natanti e imbarcazioni da ml 9,00 fino a ml 12,99; € 120,00 per imbarcazioni oltre ml 12,99.

Il ritardo del pagamento oltre il 15 aprile, dà luogo al procedimento di recupero forzoso della somma dovuta con addebito dei costi legali a carico del Socio inadempiente che perde automaticamente il diritto al posto barca assegnato e se la barca è all'ormeggio, è spostata in favore di altro Socio in lista d'attesa con obbligo di alaggio entro 10 giorni dalla comunicazione ufficiale della Segreteria.

In condizioni di morosità, a partire dal 16 aprile, saranno disattivati al Socio inadempiente i permessi per l'accesso e sosta nelle aree portuali.

Al Socio moroso saranno applicati i provvedimenti di cui al punto 8 dell'Art. 5 dello Statuto: "Il socio moroso, fermo restando il dovere di pagamento dei canoni a lui spettanti, sarà sospeso da ogni partecipazione ai diritti del presente statuto.", e dell'Art. 7 dello Statuto: "I soci cessano di appartenere al Circolo nei seguenti casi: per dimissione volontaria, per morosità, per radiazione deliberata dal collegio dei Probiviri"; gli sarà applicato altresì il recupero forzoso del credito.

TITOLO VIII SEZIONI E COMITATI

Art. 67 – Disposizioni generali.

Il presente titolo disciplina le quattro sezioni esistenti all'interno del C.N.S.: sezioni Pesca, Vela, Subacquea e Vela Agonistica.

Le sezioni Pesca e Vela sono state costituite con delibera del C.D. n. 9 del 12/07/2010; la sezione Subacquea è stata costituita con delibera del C.D. n. 10 del 06/09/2010; la sezione Vela Agonistica è stata costituita con delibera del C.D. n. 10 del 08/11/2013.

Si riporta di seguito il contenuto della delibera del C.D. n. 9 del 12/07/2010, quale regolamento valido per tutte le sezioni suddette.

Art. 68 – Riunioni delle sezioni.

Si dà mandato ai consiglieri delegati di convocare

una riunione formale tra i soci interessati a far parte di dette sezioni.

Il Presidente, Vicepresidente ed il Tesoriere sono invitati ad ogni riunione delle sezioni, in qualità di ospiti e possono intervenire al dibattito, lasciando piena autonomia alle sezioni.

Art. 69 – Comitato direttivo delle sezioni.

Alla prima assemblea utile può essere eletto un comitato direttivo composto da un minimo di tre persone.

In ogni caso è il Consigliere Delegato a rappresentare la sezione stessa e non può essere sfiduciato o messo in discussione.

Le sezioni possono nominare un socio a presenziare come ospite alle riunioni del Consiglio Direttivo del C.N.S., senza diritto di voto quando è prevista la trattazione all'ordine del giorno di argomenti che riguardano la Sezione.

Art. 70 – Budget finanziario e sponsorizzazioni.

Le sezioni sono dotate di un budget finanziario, stabilito su proposta delle stesse e ratificato dal Consiglio Direttivo del C.N.S. e dall'Assemblea dei soci.

Le sezioni possono ricorrere altresì a sponsorizzazioni esterne.

Art. 71 – Eventi sociali.

Il CNS offre in occasione degli eventi più importanti (Straregata, La Sfida ed in ogni caso un evento per sezione) ai soli partecipanti sportivi, un pranzo nell'ambito sociale, ad esclusione delle cene di gala.

TITOLO VIII

REGOLAMENTO INGRESSO, VIABILITÀ E PARCHEGGIO NUOVA DARSENA

Art. 72 - Presso l'ingresso della Nuova darsena è stata istituita la circolazione dei veicoli in senso unico alternato, il flusso veicolare in entrata gode del diritto di precedenza.

Art. 73 - La velocità limite consentita all'interno dell'area è a passo d'uomo.

Art. 74 –

L'accesso all'area di parcheggio della Nuova Darsena è consentito ai soli Soci proprietari di imbarcazioni ormeggiate nei pontili della stessa, in regola con i pagamenti delle quote sociali e di ormeggio. La sosta è ammessa solo negli appositi stalli evidenziati con segnaletica orizzontale, a spina pesce è consentita per max. 36 ore.

I soci che verificano delle irregolarità, possono segnalare alla segreteria del C.N.S. le relative infrazioni (recapito telefonico 348-4288160 mail: info@circolonautico.info). La segnalazione non deve essere anonima e può essere corredata da materiale fotografico.

Dopo due infrazioni verranno disabilitati definitivamente tutti i trasponder per l'accesso veicolare legati all'imbarcazione del socio".

Art. 75 - Ai Soci viene fornito un apposito TRASPONDER che consente l'apertura della sbarra posta all'ingresso dell'area della Nuova Darsena in maniera automatica.

Il dispositivo, il cui funzionamento è simile al Telepass, registra nel sistema l'orario e il nominativo del Socio sia in ingresso sia in uscita; con questi dati, il software di gestione del "sistema ingressi" calcola il numero dei presenti in area e conseguentemente degli stalli occupati nel parcheggio segnalando con un semaforo posto all'ingresso l'esaurimento di questi bloccando l'accesso automatico all'area.

Art. 76 - Qualora il semaforo all'ingresso segnalasse il parcheggio esaurito, onde evitare di creare disagi, al Socio è consentito entrare nell'area della Nuova Darsena esclusivamente per effettuare operazioni di scarico e/o carico di materiali necessari alla propria imbarcazione.

Il tempo massimo per effettuare tali operazioni è di 30 minuti, trascorsi i quali l'automezzo deve essere necessariamente parcheggiato all'esterno della darsena.

In difetto sarà consentita l'uscita ma verrà segnalato dal sistema e alla terza infrazione verrà disabilitato il dispositivo d'ingresso in modo definitivo.

Art. 77 - Presso l'area della Nuova Darsena è consentito, previa autorizzazione della segreteria, l'accesso agli automezzi commerciali (camioncini,

furgoni ecc.) ai soli fini di carico/scarico delle merci destinate agli utenti dello scalo.

Agli automezzi di cui sopra è consentita la sosta per un periodo massimo di mezz'ora.

Art. 78 - Presso l'area della Nuova Darsena è consentito l'accesso agli automezzi degli operatori portuali, ai fini di effettuare le relative manutenzioni e riparazioni, sulle imbarcazioni dei soci.

Art. 79 - Al socio che utilizzerà il proprio TRASPONDER d'ingresso per far accedere all'interno mezzi non autorizzati, gli verrà automaticamente disabilitato definitivamente.

Art. 80 - L'uso dei PASS veicolari per l'accesso alla Nuova Darsena è strettamente personale, pertanto, è vietato far entrare e sostare altri automezzi all'interno dell'area in concessione.

Art. 81 - Il parcheggio non è custodito pertanto il CNS non risponde di eventuali danni all'interno della darsena.

Art. 82 - Lo stazionamento di biciclette e motociclette è consentito esclusivamente negli appositi spazi senza intralciare i varchi pedonali.

Art. 83 - L'utilizzazione del TRASPONDER da parte del Socio conferma l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

Consiglio Direttivo dà tempestiva comunicazione ai soci mediante affissione nella bacheca Sociale.

Art. 85 - Rinvio.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono, ove applicabili, le norme Statutarie oppure le disposizioni che il Consiglio Direttivo emana di volta in volta e caso per caso.

- Versione 14 modifiche delibera del 18/11/19.
- Versione 15 modifiche delibera del 24/09/20.
- Versione 16 modifiche delibera del 26/11/20
- Versione 17 modifiche delibera del 04/03/2021

TITOLO IX MODIFICHE

Art. 84 - Modifiche al Regolamento.

Delle modifiche apportate al Regolamento il